

COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI – CONFIDITER

Sede legale in– Verona (Vr) – 37137 – Via Sommacampagna 63 h

Sede Territoriale in - Porto Mantovano (MN) – 46047 – Via Londra 2 b/c

Sede Territoriale in – Cologno Monzese (MI) – 20090 – Via Emilia 83/a

Telefono 045 / 95.67.64 - 0376/23.12.24 – 02/25.37.16.52

E-mail: info@confiditer.it - sito internet: www.confiditer.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: R.I. 00712700236 / REA 152.244

Codice Fiscale n. 00712700236 e Partita I.V.A. n. 00712700236

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 112 385/93 (TUB): 64

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA CONFIDITER

L'attività della Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi (di seguito **Confiditer**) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico (garanzia sussidiaria con pagamento provvisorio e garanzia a prima richiesta a valere sul patrimonio), volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie (di seguito **Imprese Socie**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari convenzionati**).

A tal fine Confiditer pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari Bancari e Finanziari, finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per le proprie Imprese Socie.

La garanzia viene rilasciata da Confiditer per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario convenzionato. In altri termini, il finanziamento richiesto dall'Impresa Socia configura l'obbligazione principale, di cui Confiditer garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo l'eventuale mancato pagamento degli oneri a Confiditer da parte dell'Imprese Socie inficia la validità della garanzia.

La garanzia mutualistica è concessa da Confiditer, secondo le Convenzioni in vigore, di norma in misura pari al 50% del finanziamento bancario ottenuto dall'Impresa Socia. In presenza di particolari plafond di operatività o all'ottenimento di controgaranzie/riassicurazioni adeguate, la garanzia di Confiditer può essere concessa in misura superiore al 50%, ma non oltre di norma l'80% del finanziamento. Sulle operazioni con garanzia reale ipotecaria la garanzia di Confiditer è di norma in misura pari al 25% della somma erogata ma non oltre di norma al 50%.

Le garanzie rilasciate da Confiditer possono essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalle controgaranzie dei seguenti Fondi:

- **Fondi di Garanzia per le PMI** ex L.662/96 art.2 comma 100 lettera a). In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI;
- **Fondo controgaranzie gestito da Finlombarda Spa**, costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della DGR 33/16 n.4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI;
- **Eventuali altri Fondi Pubblici.**

Con la concessione di una **garanzia «sussidiaria»** Confiditer si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio/Cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che l'Intermediario erogante abbia esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare a Confiditer gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Con la concessione di una **garanzia a «prima richiesta»** Confiditer si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta per conto del Socio/Cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare a Confiditer gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Intermediario al quale, sulla base delle convenzioni, Confiditer può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente, oppure possono essere svolte autonomamente.

Nel caso in cui l'Impresa Socia - ossia il debitore principale - risulti inadempiente, l'Intermediario convenzionato procederà all'escussione del debito. In dipendenza della garanzia rilasciata e ricorrendo le condizioni di Convenzione stipulate con Intermediari Bancari e Finanziari, Confiditer pagherà le somme che l'intermediario convenzionato richiederà in caso di inadempimento dell'obbligato principale. In caso di garanzia sussidiaria l'intermediario convenzionato esperirà le iniziative e le procedure esecutive volte al recupero del comune credito nei confronti del debitore principale e/o di eventuali coobbligati, al termine delle quali procederà all'escussione del residuo debito garantito. Nel caso di recuperi effettuati dall'Intermediario convenzionato dopo il pagamento effettuato da Confiditer, lo stesso intermediario accrediterà successivamente la quota di spettanza Confiditer.

Nel caso di garanzia a prima richiesta Confiditer esperirà in via autonoma le azioni ritenute più idonee per il recupero parziale o totale della somma pagata a titolo definitivo all'Intermediario Convenzionato. Qualora l'Intermediario convenzionato si faccia rilasciare altre garanzie da parte di soggetti terzi, Confiditer, ferma restando la solidarietà con il debitore principale (Impresa Socia) e i suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di confidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti. La garanzia di Confiditer è pertanto, prestata solamente nei confronti dell'Intermediario Convenzionato ed è escutibile solo da quest'ultimo, restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art. 1954 del Codice Civile. Confiditer, una volta escusso, potrà agire in via di regresso nei confronti di eventuali terzi garanti e nei limiti di quanto da essi garantito (art. 1299 C.C.). Al contrario, i terzi garanti, nel caso in cui abbiano pagato in luogo del debitore principale (Impresa Socia), prima che l'Intermediario Convenzionato abbia escusso Confiditer, non potranno agire in via di regresso nei confronti di quest'ultimo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DA CONFIDITER

Le prestazioni di garanzia per le Imprese Socie di Confiditer sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

- TASSA DI AMMISSIONE: € 202,00 , di cui € 75,00 quale sottoscrizione num. 3 azioni Socio/Capitale, € 125,00 quali spese amministrative presentazione domanda di ammissione a Socio e € 2,00 quale marca da bollo;
- DIRITTO DI SEGRETERIA calcolato quale percentuale sulle somme garantite e pari: all' 1% se trattasi di operazioni a rientro rateale quali chirografari (sia per investimenti che per liquidità) e ipotecari (investimenti e liquidità) e pari al 1,2% se trattasi di operazioni a breve termine senza piano di ammortamento. Sarà possibile applicare riduzioni per iniziative di particolare significato e per operazioni individuate dai competenti organi societari.

Le somme di cui sopra sono da versarsi alla richiesta di iscrizione a Socio della Cooperativa.

All'erogazione del finanziamento/affidamento, l'impresa socia dovrà versare il COSTO FIDEJUSSORIO MASSIMO per anno di durata da pagarsi in via anticipata **calcolato sulle somme garantite** e differenziato in base alla tipologia dell'operazione richiesta alla Cooperativa, secondo la seguente tabella:

ANNI	CHIRO INVESTIMENTI / PATRIMONIALIZZAZIONE	CHIRO LIQUIDITA' / CONSOLIDAMENTO	IPO INVESTIMENTI	IPO LIQUIDITA'	AFFIDAMENTI B/T
1	0,70%	0,90%	0,60%	0,80%	1,50%
2	1,40%	1,80%	1,20%	1,60%	----
3	2,10%	2,70%	1,80%	2,40%	----
4	2,80%	3,60%	2,40%	3,20%	----
5	3,50%	4,50%	3,00%	4,00%	----
6	4,20%	5,40%	3,60%	4,80%	----
7	4,90%	6,30%	4,20%	5,60%	----
8	5,60%	7,20%	4,80%	6,40%	----
9	6,30%	8,10%	5,40%	7,20%	----
10...	7,00%....	9,00%...	6,00%...	8,00%...	----

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia pari allo 0,15% annuo dell'ammontare residuo dell'operazione.

Sarà possibile applicare riduzioni per iniziative di particolare significato e per operazioni individuate dai competenti organi societari e per operazioni assistite da eventuali controgaranzie. Nel caso di utilizzo della controgaranzia Finlombarda la riduzione sarà almeno del 25%. Sulle operazioni con controgaranzia Fondo Centrale (L.662/96) si applicherà una riduzione dello 0,05% in riferimento alla tipologia di operazione richiesta.

I competenti organi societari possono deliberare l'acquisizione di depositi cauzionali infruttiferi sino alla concorrenza massima del 2,5% dell'importo garantito.

Il diritto di segreteria e il costo Fidejussorio devono essere versati ad ogni rinnovo di operazione.

Le azioni sono **interamente rimborsabili** all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia di Confiditer, secondo le modalità stabilite dagli artt. n. 2530, n. 2532 e n. 2535 del Codice Civile.

I costi di cui sopra sono **esclusi da IVA** ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA CONCESSA DA CONFIDITER

L' **ammissione a Socio** della Cooperativa Fidi è deliberata, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione.

La **concessione di garanzia** è deliberata, in via esclusiva, dagli Organi Competenti in base allo Statuto vigente.

Recesso: il Socio ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza penalità e senza spese di chiusura. Il diritto di recesso può essere esercitato secondo il combinato disposto dei seguenti articoli di Legge e di Statuto:

Codice Civile - Art. 2532 – Recesso del socio. Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. **Il recesso non può essere parziale.** La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Codice Civile - Art. 2535 – Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Statuto Art. 10 Recesso del Socio. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, spetta al socio che, successivamente al termine di due anni dal suo ingresso nella Cooperativa e non avendo pendenze di qualsiasi genere con la Cooperativa stessa non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la Cooperativa. Il recesso può essere esercitato anche prima del termine indicato nel comma precedente qualora: - la richiesta di affidamento non abbia esito positivo o non venga perfezionata; - il socio abbia interamente estinto il finanziamento ottenuto negli anni precedenti la comunicazione di recesso; - il socio abbia interamente estinto il finanziamento ottenuto nell'anno di comunicazione del recesso, nel caso in cui dimostri la chiusura/cessazione/o messa in liquidazione della propria attività. La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere comunicata con raccomandata anche a mano indirizzata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici, tra socio e società, il recesso ha effetto con la data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale il recesso stesso è stato accolto. Il recesso non è consentito al Socio che abbia in essere finanziamenti su altre operazioni assistite da garanzia della cooperativa o che risulti inadempiente e/o insolvente.

Statuto Art. 11 – Esclusione del Socio. L'esclusione del socio può aver luogo: a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto mutualistico; b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa; c) nei casi previsti dagli artt. 2531 (mancato pagamento della quota di partecipazione al capitale sociale), 2286 (esclusione) e 2288, comma 1 (esclusione per fallimento), Codice Civile; l'art. 2288 andrà interpretato nel senso di assoggettamento del socio a fallimento o a procedura equivalente (liquidazione giudiziale) d) per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o per aver arrecato danni materiali o morali alla Cooperativa; e) per comportamenti contrari agli interessi ed all'immagine della Cooperativa; f) decorsi 24 mesi dalla estinzione di ogni garanzia prestata dalla società a favore del socio; g) negli altri casi previsti dai regolamenti. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione che ne deve dare comunicazione al socio escluso, entro novanta giorni dalla data di deliberazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro soci e, da tale data, comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.

Statuto Art. 13 - Liquidazione e pagamento della quota. Il socio receduto o escluso o che abbia cessato l'attività imprenditoriale e/o di lavoro autonomo, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto, ha diritto al rimborso della partecipazione interamente liberata. La liquidazione della partecipazione sociale, al netto delle eventuali perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale, nella misura massima pari al capitale versato al momento dell'acquisizione della qualifica di socio ai sensi del presente statuto. Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi diritto in numero quattro rate di uguale importo nel periodo di quattro anni dall'approvazione del bilancio. Il pagamento di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di Socio ed è subordinato, in ogni caso, alla estinzione di ogni obbligazione gravante sulla Cooperativa per il socio uscente. Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale, ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

PROCEDURE DI RECLAMO: il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** di Confiditer, a mezzo di:

≤ lettera raccomandata A/R indirizzata a: **Confiditer – Ufficio Reclami – Verona (Vr) – 37137 - Via Sommacampagna 63 h**

≤ e-mail: ufficio.reclami@confiditer.it

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Confiditer.

Confiditer mette a disposizione dei Soci ed aspiranti soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.confiditer.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Debitore Principale: l'Impresa Socia. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario Convenzionato, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia di Confiditer.

Garante: è Confiditer che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PER RICEZIONE – Data Firma _____

FOGLIO INFORMATIVO
PRINCIPALI DIRITTI DEI SOCI
nell'attività di rilascio di garanzia mutualistica svolta dal Confidi

Offerta presso lo sportello e fuori sede

L'attività di **Confiditer** (di seguito **Confiditer** oppure **il Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie (di seguito **Imprese Socie**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari convenzionati**).

Le modalità e le condizioni per richiedere l'Ammissione a Socio della Cooperativa Fidi sono previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sociale.

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di firmare il contratto.

DIRITTI DEL SOCIO

Prima di scegliere:

- avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**;
- avere a disposizione e portare con sé una copia del **FOGLIO INFORMATIVO del prodotto**, che ne illustra le caratteristiche, i rischi, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali, presso i locali aperti al pubblico del Confidi;
- **nel caso di offerta fuori sede⁽¹⁾, ricevere**, anteriormente alla scelta, **copia del presente documento e del foglio informativo del prodotto**, da parte del soggetto che procede all'offerta (in tale ipotesi, nei Fogli Informativi saranno altresì indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta);
- ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia completa del contratto e/o del foglio informativo**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

Al momento di firmare:

- prendere visione del **foglio informativo** con tutte le condizioni economiche, unito al Contratto;
- stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge;
- ricevere una **copia del contratto** firmato dal Confidi e una **copia del foglio informativo**, da conservare;
- non avere **condizioni contrattuali sfavorevoli** rispetto a quelle pubblicizzate nel **foglio informativo** e nel **documento di sintesi**;
- **scegliere il canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto.

Durante il rapporto contrattuale

- ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** di garanzia laddove necessarie;
- ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte del Confidi, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

Alla chiusura

- **recedere** senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto di garanzia;
- ricevere il **rendiconto**, su richiesta, senza spese, che attesta la chiusura del rapporto di garanzia.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.

La **procedura è gratuita** per il Socio, **salvo le spese relative alla corrispondenza inviata** all'Ufficio Reclami.

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** del Confidi, a mezzo di:

- lettera raccomandata A/R indirizzata a: **Confiditer – Ufficio Reclami - Verona (VR) 37137, Via Sommacampagna n. 63/H;**
- e-mail: ufficio.reclami@confiditer.it

L'ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁽²⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Confiditer⁽³⁾.

Confiditer mette a disposizione dei Soci ed aspiranti soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.confiditer.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

Socio n.° _____

Copia per Confiditer

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____

1) Si definisce "fuori sede" l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

2) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*. 3) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

FOGLIO INFORMATIVO

N. 02 del 22/11/2021 – aggiornato al 22/11/2021

PRINCIPALI DIRITTI DEI SOCI

nell'attività di rilascio di garanzia mutualistica svolta dal Confidi

Offerta presso lo sportello e fuori sede

L'attività di **Confiditer** (di seguito **Confiditer** oppure il **Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie (di seguito **Imprese Socie**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari convenzionati**).

Le modalità e le condizioni per richiedere l'Ammissione a Socio della Cooperativa Fidi sono previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sociale.

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di firmare il contratto.

DIRITTI DEL SOCIO

Prima di scegliere:

- avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**;
- avere a disposizione e portare con sé una copia del **FOGLIO INFORMATIVO del prodotto**, che ne illustra le caratteristiche, i rischi, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali, presso i locali aperti al pubblico del Confidi;
- **nel caso di offerta fuori sede⁽¹⁾, ricevere**, anteriormente alla scelta, **copia del presente documento e del foglio informativo del prodotto**, da parte del soggetto che procede all'offerta (in tale ipotesi, nei Fogli Informativi saranno altresì indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta);
- ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia completa del contratto e/o del foglio informativo**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

Al momento di firmare:

- prendere visione del **foglio informativo** con tutte le condizioni economiche, unito al Contratto;
- stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge;
- ricevere una **copia del contratto** firmato dal Confidi e una **copia del foglio informativo**, da conservare;
- non avere **condizioni contrattuali sfavorevoli** rispetto a quelle pubblicate nel **foglio informativo** e nel **documento di sintesi**;
- **scegliere il canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto.

Durante il rapporto contrattuale

- ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** di garanzia laddove necessarie;
- ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte del Confidi, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

Alla chiusura

- **recedere** senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto di garanzia;
- ricevere il **rendiconto**, su richiesta, senza spese, che attesta la chiusura del rapporto di garanzia.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.

La **procedura è gratuita** per il Socio, **salvo le spese relative alla corrispondenza inviata** all'Ufficio Reclami.

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** del Confidi, a mezzo di:

- lettera raccomandata A/R indirizzata a: **Confiditer – Ufficio Reclami - Verona (VR) 37137, Via Sommacampagna n. 63/H;**
- e-mail: ufficio.reclami@confiditer.it

L'ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)⁽²⁾**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Confiditer⁽³⁾.

Confiditer mette a disposizione dei Soci ed aspiranti soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet **www.confiditer.it** - le guide relative all'accesso all'ABF.

Socio n.° _____

Copia per il Socio

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____

1) Si definisce "fuori sede" l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

2) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*. 3) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.